

**Regolamento
per i
Referendum
popolari
a livello
comunale
e circoscrizionale**





**Regolamento per i Referendum popolari
a livello comunale e circoscrizionale**

Deliberato dal consiglio comunale con atto
12.5.1993, n. 33.

Entrato in vigore il 30 giugno 1993.

Sottoposto a revisione generale
ex legge 265/1999 e TU 267/2000
con atto CC 15.12.2000, n. 435.

Entrata in vigore: 4 febbraio 2001

Raccolta a cura
dell'Ufficio Atti e Regolamenti
<http://www.comune.arezzo.it>

Indice

Capo I - Il referendum popolare

- Art. 1 - Referendum popolare
- Art. 2 - Ambito territoriale
- Art. 3 - Oggetto del referendum

Capo II - Modalità di promozione

- Art. 4 - Promozione
- Art. 5 - Ammissibilità
- Art. 6 - Ufficio per il referendum
- Art. 7 - Comitato dei promotori
- Art. 8 - Valutazione di ammissibilità
- Art. 9 - Raccolta delle firme

Capo III - Svolgimento del referendum

- Art. 10 - Indizione del referendum
- Art. 11 - Procedimento elettorale
- Art. 12 - Disciplina della propaganda
- Art. 13 - Annullamento del referendum
- Art. 14 - Comunicazione agli elettori
- Art. 15 - Composizione dei seggi
- Art. 16 - Dimensione delle sezioni
- Art. 17 - Svolgimento della votazione
- Art. 18 - Scrutinio
- Art. 19 - Validità del referendum
- Art. 20 - Convalida dei risultati
- Art. 21 - Esito del referendum

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 22 - Approvazione del regolamento
- Art. 23 - Entrata in vigore

Capo I

IL REFERENDUM POPOLARE

Art. 1

Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è istituto di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Con la consultazione referendaria i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

3. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, salve quelle espressamente non ammesse a norma dello statuto comunale.

Art. 2

Ambito territoriale

1. Il referendum popolare può essere effettuato:

- a) a livello comunale;
- b) a livello circoscrizionale, quando la materia attenga alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

2. Il referendum a livello circoscrizionale comporta il pronunciamento della popolazione residente nel territorio della circoscrizione.

Art. 3

Oggetto del referendum

1. La consultazione referendaria ha per oggetto un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra un massimo di tre diverse opzioni.

2. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

- a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) gestione del personale;
- e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
- f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

3. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare lo statuto ed i re-

Regolamento per i Referendum popolari

golamenti comunali.

Capo II

MODALITÀ DI PROMOZIONE

Art. 4

Promozione

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:
 - a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione;
 - c) su richiesta di 2500 aventi diritto al voto, residenti nel Comune.
2. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto:
 - a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il calcolo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore.
3. La deliberazione adottata d'iniziativa del consiglio comunale o del consiglio di circoscrizione stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre alla consultazione.
4. Il consiglio comunale procede, entro il termine fissato per l'indizione, alle variazioni di bilancio necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle spese per lo svolgimento del referendum.

Art. 5

Ammissibilità

1. Le deliberazioni e le richieste di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.
2. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

Art. 6

Ufficio per il referendum

1. In conformità alle disposizioni dello statuto comunale, è istituito l'ufficio per il referendum, composto da:
 - a) il segretario generale del Comune;
 - b) il difensore civico del Comune;
 - c) il presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati o suo delegato, ovvero un avvocato indicato dall'Ordine medesimo.

Regolamento per i Referendum popolari

2. All'ufficio per il referendum sono affidati i compiti di garanzia previsti dal presente regolamento ed in particolare:

- a) la valutazione di ammissibilità del quesito;
- b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
- c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.

3. Le adunanze dell'ufficio per il referendum sono convocate e presiedute dal componente più anziano d'età. Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo al funzionamento dell'organo sono assicurate da un funzionario della segreteria generale.

Art. 7

Comitato dei promotori

1. Coloro che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un comitato dei promotori, composto da almeno cinque residenti, uno dei quali è nominato presidente ed ha la legale rappresentanza del comitato.

2. Il comitato dà notizia al sindaco - e al presidente della circoscrizione se il referendum è proposto a livello circoscrizionale - dell'avvenuta costituzione e presenta una relazione contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

Art. 8

Valutazione di ammissibilità

1. Entro tre giorni dalla presentazione della proposta o dall'esecutività della deliberazione di cui all'articolo 4, il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della competenza, trasmettono la documentazione all'ufficio per il referendum, il quale - previa audizione dei promotori - si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

2. L'ufficio per il referendum, ove ritenga necessarie modifiche o integrazioni del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori o il consiglio a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

3. Le decisioni dell'ufficio per il referendum, adottate con atto motivato, sono notificate al legale rappresentante del soggetto promotore entro venti giorni da quello di presentazione della richiesta, o delle successive modifiche o integrazioni di cui al comma 2.

Art. 9

Raccolta delle firme

Regolamento per i Referendum popolari

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'articolo 4.

2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, predisposti dai promotori, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Arezzo (eventualmente seguita dalla specificazione: "Circoscrizione numero ...") - Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie a livello circoscrizionale le firme di presentazione sono apposte esclusivamente da residenti nella circoscrizione interessata.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale, segretario di circoscrizione, impiegato comunale delegato dal sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori, i presidenti ed i vicepresidenti di circoscrizione, ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autentica delle firme presso la segreteria generale e le segreterie delle circoscrizioni.

4. Entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria generale.

5. La segreteria generale, avvalendosi degli archivi informatici demografico-elettorali, effettua il controllo individuale delle firme, sia attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario, sia riscontrando la unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti all'ufficio per il referendum.

6. L'ufficio per il referendum, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al sindaco o al presidente della circoscrizione entro i successivi cinque giorni.

Capo III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 10

Indizione del referendum

1. Entro dieci giorni dall'ammissione del referendum di cui agli articoli 8 comma 3 e 9 comma 6, il sindaco o il presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, indicano il referendum, stabilendo la data in un'unica giornata di domenica, da determinarsi entro la prima sessione referendaria utile. Allo svolgimento del referendum popolare sono destinate ogni anno due sessioni, in corrispondenza dei mesi di aprile e novembre.

2. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, all'atto dell'indizione, verificano con l'ufficio per il referendum se siano giacenti o in corso di esame altre richieste di referendum per analogo o diverso oggetto, al fine di unificare la data del loro svolgimento.

3. Copia del provvedimento di indizione del referendum viene inviata dal sindaco, cui i presidenti di circoscrizione trasmettono quelli da loro assunti, alla giunta comunale ed al prefetto per gli atti di rispettiva competenza, nonché ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori e all'ufficio per il referendum.

4. La data di indizione del referendum deve precedere di almeno sessanta giorni quella stabilita per l'effettuazione; i referendum indetti dopo il 31 gennaio ed il 31 agosto sono rinviati alla sessione referendaria successiva.

5. Le consultazioni referendarie non possono, comunque, aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In caso di concomitanza, i referendum eventualmente già indetti si svolgono entro il mese successivo al turno elettorale che ne ha determinato la proroga, in deroga alle sessioni stabilite dal comma 1.

6. La sospensione o lo scioglimento del consiglio comunale o circoscrizionale determinano la sospensione delle procedure referendarie, che riprendono il loro corso all'insediamento dei nuovi consigli, salvo la facoltà prevista dall'articolo 13.

Art. 11

Procedimento elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano comunque, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi in materia di consultazioni elettorali, ed in particolare le disposizioni di cui al testo unico 20.3.1967, n. 223, al DPR 361/1957, alla legge 352/1970 (e successive modifiche).

2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) la data e l'orario della votazione;

Regolamento per i Referendum popolari

c) le modalità della votazione;

d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari a quello delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene ripetuta entro il 10° giorno precedente la data della votazione.

5. Per il referendum indetto a livello circoscrizionale, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che partecipano alla votazione. In tal caso le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio circoscrizionale interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

6. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al dirigente dei servizi demografici del Comune, che si avvale di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

Art. 12

Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.

2. Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali, uniformemente distribuito nel territorio comunale o circoscrizionale. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedenti la consultazione.

3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50 per cento della vigente tariffa di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in concessione.

4. Tra il 34° ed il 31° giorno antecedenti la consultazione, il dirigente dell'ufficio elettorale disciplina la distribuzione degli spazi tra i richiedenti, in modo da assicurare ai soggetti interessati un'equa ripartizione, in relazione alla natura del referendum ed alle caratteristiche dei quesiti sottoposti all'elettore.

5. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 6, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 4, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite agli stessi soggetti di cui al comma 4, in quanto compatibili con il presente regolamento.

6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, articolo 9, nel testo sostituito dalla legge 24.4.1975, n. 130, articolo 8.

7. Per i referendum a livello circoscrizionale, le disposizioni di cui al presente rego-

Regolamento per i Referendum popolari

lamento si applicano nel territorio delimitato dalla circoscrizione interessata.

Art. 13

Annullamento del referendum

1. Su richiesta dei soggetti promotori l'ufficio per il referendum dichiara l'annullamento della procedura referendaria nel caso in cui, prima dello svolgimento delle operazioni di voto, vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione.

2. L'annullamento è comunicato ai promotori, al sindaco o al presidente della circoscrizione, alla giunta comunale ed al prefetto.

3. Il sindaco provvede a dare tempestivamente notizia agli elettori dell'avvenuto annullamento.

Art. 14

Comunicazione agli elettori

1. Entro il 15° giorno precedente quello stabilito per la votazione è trasmessa a ciascun intestatario di scheda di famiglia e di convivenze una comunicazione a firma del sindaco nella quale sono riportati:

a) il quesito o i quesiti referendari;

b) i nominativi degli elettori compresi nel nucleo familiare o nella convivenza;

c) la data e l'orario della votazione;

d) il numero e l'ubicazione del seggio presso il quale gli elettori di quel nucleo familiare o convivenza possono recarsi a votare;

e) l'avvertenza che l'espressione del voto sarà consentita previa presentazione della carta di identità o di altro documento di identità contenente l'attestazione della residenza.

2. Negli stessi termini si provvede ad affiggere apposito manifesto contenente l'indicazione delle sezioni elettorali, i quesiti referendari e le modalità di ammissione al voto degli aventi diritto, nonché l'indicazione che gli elettori che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui al comma 1 possono ritirarla presso gli uffici comunali dal 10° giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

3. A partire dall'introduzione della tessera elettorale - documento probatorio della qualità di elettore - sarà soppressa la comunicazione di cui al comma 1, eccetto per i minorenni ed i residenti stranieri, nei confronti dei quali si procederà al recapito di avviso individuale.

Art. 15

Composizione dei seggi

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori; uno di questi, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente,

Regolamento per i Referendum popolari

l'altro assume le funzioni di segretario.

2. Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione, la commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale di due scrutatori compresi nell'albo di cui alle leggi 95/1989, 53/1990, 120/1999. ~~3.1999~~ Le medesime modalità la commissione elettorale comunale procede, in un giorno che può coincidere con il sorteggio di cui al comma 2, al sorteggio dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'albo di cui alla legge 21.3.1990, n. 53.

4. Con proprio provvedimento il sindaco procede a notificare ai presidenti e agli scrutatori l'avvenuta nomina.

5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto l'onorario previsto dalla legge 70/1980 (e successive determinazioni) per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15 per cento.

Art. 16

Dimensione delle sezioni

1. La ripartizione del territorio in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione è quella approvata dalla commissione circondariale al 45° giorno antecedente lo svolgimento del referendum, salvo accorpamenti realizzabili all'interno degli edifici sedi di seggio.

Art. 17

Svolgimento della votazione

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 11 del giorno precedente la votazione. Entro tale ora il Comune provvede all'invio delle schede, dei verbali, della lista di sezione e di tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. Costituitosi il seggio, dopo aver proceduto alla verifica del buon allestimento della sezione sulla base di quanto prescrive il testo unico 30.3.1957, n. 361, i componenti del seggio provvedono alla autenticazione delle schede con l'apposizione della firma da parte di almeno un componente. L'ufficio di sezione si ricostituisce il giorno successivo alle ore 7:45.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove richiesto, un rappresentante di ogni gruppo politico rappresentato in consiglio comunale o circoscrizionale, designato dal capogruppo, nonché un rappresentante designato dal presidente del comitato dei promotori. Gli atti di designazione sono autenticati, senza spese, dal segretario generale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più refe-

Regolamento per i Referendum popolari

rendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

6. L'elettore vota tracciando con la matita una croce sull'apposito spazio della scheda.

7. Al momento della consegna della scheda, un membro del seggio appone la propria firma, accanto al nominativo corrispondente, sulla lista di sezione contenente le generalità degli aventi diritto al voto di quella sezione.

8. Le votazioni si aprono alle 8 e si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Art. 18

Scrutinio

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.

2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.

3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, firmato da tutti i membri del seggio.

4. Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato al Comune direttamente dal presidente o da altro membro del seggio.

Art. 19

Validità del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 20

Convalida dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione ed integrato dai due scrutatori della seconda. L'ufficio opera con il supporto del personale adibito all'uso delle procedure informatiche necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.

3. L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore 8 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del

Regolamento per i Referendum popolari

quorum per la validità della consultazione;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;

d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;

e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al sindaco o al presidente della circoscrizione, l'altro al segretario generale.

5. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, provvedono, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione, mediante affissione di appositi manifesti.

6. La segreteria generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio per il referendum e dell'ufficio elettorale centrale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.

7. Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto dall'art. 15.

Art. 21

Esito del referendum

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.

2. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Con la stessa maggioranza il consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un regolamento sostitutivo.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia incompatibili con il medesimo.

